

Delibera n.42/2021

**Avvio di procedimento individuale, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dell'articolo 6, comma 1, del regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti dell'Autorità, in relazione alla prescrizione di cui al punto 4.1.3.1 dell'Allegato A alla delibera n. 118/2018, del 29 novembre 2018**

L'Autorità, nella sua riunione del 25 marzo 2021

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART) e, in particolare, il comma 3, lettera f), ai sensi del quale l'Autorità *"ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare"*;
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"* e, in particolare:
- l'articolo 14 comma 1, ai sensi del quale *"[i]l gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione"*;
  - l'articolo 37, comma 1, che stabilisce che l'organismo di regolazione è l'Autorità di regolazione dei trasporti;

- VISTO** il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse (di seguito: regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti dell'Autorità), approvato con la delibera n. 5/2014, del 16 gennaio 2014, ed in particolare l'articolo 6
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 118/2018, del 29 novembre 2018, recante *<<Indicazioni e prescrizioni relative al "Prospetto informativo della rete 2020", presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., al "Prospetto informativo della rete 2019", nonché relative alla predisposizione del "Prospetto informativo della rete 2021"»*, e, in particolare, il punto 4.1.3.1 dell'Allegato A, ai sensi del quale “[s]i prescrive al GI di inserire, nel paragrafo 4.2, punto 2 del PIR, l’obbligo a carico delle IF che svolgono servizi passeggeri OSP di fornire allo stesso GI, all’atto della richiesta di tracce e servizi, il riferimento al Contratto di Servizio cui ciascuna traccia è correlata; il GI rende fruibile detta informazione nei sistemi informativi ASTRO-IF e PIC-WEB, tramite appositi filtri query”;
- VISTA** la nota prot. ART n. 2625/2019, del 19 marzo 2019, con cui Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito anche: RFI o la Società) è stata informata che, a seguito di un esame dello stato di attuazione della summenzionata delibera appariva la non completa e tempestiva ottemperanza a talune prescrizioni e, in particolare, per quanto di interesse, *“non risulta evidente la disponibilità di un apposito filtro query, all’interno dell’applicativo PIC Web, per l’effettuazione di ricerche relative a specifici Contratti di Servizio OSP tramite l’utilizzo del campo informativo ove sia riportata la correlazione tra traccia e Contratto di Servizio (prescrizione 4.1.3.1)”*;
- VISTA** la nota di riscontro di RFI, assunta agli atti dell'Autorità con prot. ART n. 3137/2019, del 3 aprile 2019, con cui la Società ha comunicato che “[i]n PIC WEB è stata implementata la possibilità di eseguire query per soggetto “committente” un Contratto di Servizio. Ad ogni buon conto si precisa che ad oggi detta funzione è di fatto “inattiva” in ragione del fatto che l’obbligo di comunicare se i treni afferiscano a Contratti di Servizio da parte delle imprese [...] è stato inserito nel par. 4.2 del PIR 2020 -edizione dicembre 2018- in osservanza della prescrizione 4.1.3.1. della delibera 118/18”;
- VISTE** le note di RFI, assunte agli atti dell'Autorità con prott. ART n. 13562/2019, del 28 ottobre 2019, n. 2761/2020, del 20 febbraio 2020, e n. 12544/2020, del 4 settembre 2020, aventi ad oggetto *“PIC WEB – Rinnovo dei servizi analitici di PIC”*;
- VISTA** la nota prot. ART n. 15721/2020, del 16 ottobre 2020, con cui a RFI è stata rappresentata la necessità di procedere, nell'ambito della piattaforma informatica PIC-Web, “[al]l’attivazione del filtro “committente”, al fine di impostare query per

*ogni singolo Contratto di Servizio in essere, in ottemperanza alla prescrizione 4.1.3.1 dell'allegato A alla delibera n. 118/2018 del 29 novembre 2018";*

**VISTA**

la nota assunta agli atti dell'Autorità con prot. ART n. 19017/2020, del 30 novembre 2020, con cui RFI ha comunicato che:

- *"all'interno della piattaforma PIC-WEB è possibile consultare i dati di interesse attraverso apposite query per Contratto di Servizio tramite l'utilizzo delle 'liste treno Committente'. Tali liste sono redatte dalle Imprese Ferroviarie, responsabili dei contenuti, e vengono costantemente aggiornate durante il corso di validità dell'Orario. Lo strumento consente di fornire un elenco dei treni richiesti dall'Ente Affidante con un grado di precisione e attendibilità maggiore rispetto al campo 'Committente', presente in PIC ma derivante dalla piattaforma ASTRO-IF e, di conseguenza, temporalmente legato alla sola fase di richiesta delle tracce";*
- *"[s]i sottolinea inoltre come l'architettura della piattaforma PIC-WEB non consenta il legame tra più 'liste treno Committente' ed una singola utenza, permettendo tuttavia l'associazione di una sola lista treno per utente. In virtù di quanto rappresentato relativamente alle caratteristiche del sistema, RFI propone la fornitura di uno scarico dati complessivo da PIC-WEB, distinto per lista treno Committente e per il periodo che l'Autorità riterrà utile";*

**VISTA**

la relazione predisposta dal competente Ufficio, in particolare in ordine alla verifica preliminare degli elementi funzionali all'avvio del procedimento;

**CONSIDERATO**

che, dalla documentazione agli atti, sembra emergere la parziale inottemperanza, da parte di RFI, alla prescrizione di cui al punto 4.1.3.1 dell'allegato A alla delibera n. 118/2018, del 29 novembre 2018, nella misura in cui non rende interamente fruibili, tramite appositi filtri *query* all'interno del sistema informativo PIC-WEB, le informazioni relative al contratto di servizio nel cui ambito le tracce orarie connotate da oneri di servizio pubblico rientrano; a titolo di esemplificativo, allo stato:

- le liste produzione che paiono riferite ai contratti di servizio regionali non comprendono gli straordinari effettuati, quando necessario, dai vettori;
- tra le liste produzione non è presente la Regione Lombardia;
- l'utilizzo delle liste produzione non consente di accertare l'effettivo circolato;
- non è disponibile alcuna lista produzione relativa ai treni a lunga percorrenza gravati da oneri di servizio pubblico;

**CONSIDERATO**

in particolare, che la disponibilità di tali filtri *query* si rivela necessaria all'Autorità al fine di disporre, in una prospettiva temporale ragionevole ed in modalità interoperabile, di tutti i dati di interesse regolatorio attinenti ai concessionari di pubblici servizi che utilizzano la rete ferroviaria nazionale;

**RITENUTO**

che - anche tenuto conto della parziale ottemperanza da parte di RFI alla prescrizione di cui al punto 4.1.3.1 dell'allegato A alla delibera n. 118/2018 e del tenore letterale della stessa, che astrattamente permette una pluralità di soluzioni - l'avvio di un procedimento finalizzato all'adozione di un ordine di cessazione dei profili di

inottemperanza sia idoneo, in ragione dei principi di economicità, efficienza, ed efficacia dell'attività amministrativa, a tutelare l'interesse sotteso alla prescrizione sopra indicata;

**RITENUTO** pertanto, che sussistano i presupposti per l'avvio, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di un procedimento ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dell'articolo 6, comma 1, del regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti dell'Autorità, per l'eventuale adozione di un ordine di cessazione dell'inottemperanza alla prescrizione di cui al punto 4.1.3.1 dell'allegato A alla delibera n. 118/2018, del 29 novembre 2018, e di eventuali misure di ripristino;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. di avviare, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dell'articolo 6, comma 1, del regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti dell'Autorità, per l'eventuale adozione di un ordine di cessazione dell'inottemperanza alla prescrizione di cui al punto 4.1.3.1 dell'allegato A alla delibera n. 118/2018, del 29 novembre 2018, e di eventuali misure di ripristino;
2. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), tel. 011.19212.587;
3. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
4. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
5. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata;
6. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
7. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;

8. per gli aspetti procedurali non espressamente disciplinati dal regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti dell'Autorità, si rinvia alle disposizioni del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, in quanto compatibili;
9. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 25 marzo 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)